

		
<p>UNIONE EUROPEA</p>	<p>REGIONE BASILICATA</p>	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>

**FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 15 MARZO 2019 E CON DM 13
NOVEMBRE 2019 (PRODUZIONE 2017-2018)**

PROTOCOLLO DI INTENTI ENI SPA E REGIONE BASILICATA DI CUI ALLA DGR N. 451/2018



**AVVISO PUBBLICO
GIOVANI COMPETENZE LUCANE IN AZIENDA
PER IL RILANCIO DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE**

ALLEGATO D-Patto unilaterale

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO

Il/La sottoscritto/a					
nato/a		Prov.		il	
Codice Fiscale					
legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro					
Partita IVA					
sede legale in		Prov.		Indirizzo	
delega alla firma conferita in data					
con che tipologia di atto					

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012



- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;
- la D.G.R. 37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;



- il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 “Presenza d’atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020” e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la “Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020” e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 02-02-2009 in materia di ammissibilità delle spese e dei massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;
- la Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- la Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- il Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- il Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- il Decreto legislativo n.151 del 14 settembre 2015, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

PREMESSO che

- con D.G.R. n. del è stato approvato l’Avviso pubblico denominato “Giovani competenze lucane in azienda per il rilancio del tessuto produttivo regionale” unitamente a presente schema di atto unilaterale di impegno, in coerenza con le previsioni di cui all’Avviso Pubblico.

si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare quanto riportato nell’articolato che segue:

Articolo 1 - Oggetto dell’Atto unilaterale di impegno

1. Il presente Atto unilaterale d’impegno disciplina gli obblighi cui formalmente si impegna il soggetto beneficiario del/ dei bonus occupazionali, che in ogni caso, saranno riconosciuti esclusivamente per l’assunzione dei partecipanti disoccupati e/o inoccupati ammessi a beneficio, solo per i costi ammissibili nei termini e nei limiti previsti dall’Avviso Pubblico.

Articolo 2 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente:
 - siano residenti in Basilicata;
 - siano inoccupati e/o disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del 28/03/2019);
 - in possesso della laurea triennale, laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento con votazione non inferiore a 95 su 110 e lode ottenuta prima del compimento del trentesimo anno di età, presso un’Università, statale e non, legalmente riconosciuta.

Articolo 3 – Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione del presente atto il Beneficiario si impegna a:

1. accettare di realizzare le attività nei termini previsti dall’Avviso Pubblico denominato “Giovani competenze lucane in azienda per il rilancio del tessuto produttivo regionale”;
2. assicurare l’osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità (<http://europa.basilicata.it/fse/archivio/>);
3. presentare le dichiarazioni di spesa così come previsto all’art. 13 dell’Avviso Pubblico denominato “Giovani competenze lucane in azienda per il rilancio del tessuto produttivo regionale”;
4. trasmettere la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale entro 20 giorni dal termine dei 36 mesi incentivati;
5. compilare le sezioni del sistema informativo SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del Beneficiari;

6. adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato per le attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
7. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
8. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento ecc.);
9. rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
10. accettare di venire incluso nell'elenco dei beneficiari;
11. attenersi a quanto previsto dall' art. 3 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
12. consegnare ai partecipanti alle attività finanziate l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003;
13. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo SIRFO2014;
14. stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa, esonerando la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipula delle medesime;
15. accettare i controlli dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto dell'Avviso "Giovani competenze lucane in azienda per il rilancio del tessuto produttivo regionale";
16. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
17. assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010;
18. non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs n.198/2006;
19. fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
20. assicurare la massima trasparenza e il rispetto del principio di pari opportunità e trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Articolo 4 - Verifiche

1. La Regione può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, contabili e gestionali.
2. Il Beneficiario è tenuto ad esibire, a semplice richiesta della Regione, documenti concernenti le assunzioni incentivate.

3. Il Beneficiario deve assicurare la massima collaborazione al personale interessato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

Articolo 5 - Aspetti amministrativo-finanziari

1. La Regione eroga il bonus occupazionale previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazioni, secondo le seguenti modalità:
 - a. In caso di applicazioni del *de minimis*, appena sono stati sostenuti i costi per il lavoratore pari al contributo massimo concesso;
 - b. In caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al doppio del contributo massimo concesso
2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (Regolamento di Esenzione), il "costo sostenuto" dovrà essere calcolato al lordo degli oneri differiti¹ ma al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale...).
3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento de Minimis), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.
4. Le richieste di anticipazione, le dichiarazioni di spesa e le domande di rimborso sono prodotte dal Sistema informativo SIRFO. Prima di procedere alle erogazioni l'UCO effettuerà le verifiche amministrative e a quelle gestionali.

Articolo 6 - Clausola di esonero di responsabilità

1. Il Beneficiario è l'unico soggetto responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi oggetto del presente Atto unilaterale, ed è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni.
2. Il Beneficiario solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione degli interventi nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti dell'Amministrazione.
3. La responsabilità, relativa ai rapporti lavorativi ed ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il Beneficiario e terzi, fa capo in modo esclusivo al Beneficiario, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
4. Il Beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire l'Amministrazione dai danni causati da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Atto Unilaterale.

¹ Sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico ditta

Articolo 7 – Risoluzione, decadenza, penali

1. Nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente all'osservanza di uno o più obblighi a suo carico, la Regione procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.
2. La revoca immediata è disposta nei casi di:
 - a) presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
 - b) mancata conservazione della posizione occupazionale incentivata per almeno 36 mesi dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato risultante dalla comunicazione telematica obbligatoria. In tal caso vigono le seguenti precisazioni:
 - In caso di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa, intervenuti prima della scadenza dei 36 mesi dalla data dell'assunzione, il bonus è proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi di effettivo lavoro svolto.
 - In caso di dimissioni per giusta causa, la Regione revoca il bonus per intero e procede al recupero delle somme già erogate.
3. In tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi previsti all'art. 3 del presente Atto e dell'art. 16 dell'Avviso Pubblico l'Amministrazione prescrive al Beneficiario di ripristinare il corretto sviluppo del progetto e/o a sanare le difformità, fissandone i termini. In caso di ritardo o mancato rispetto delle prescrizioni, l'Amministrazione provvede alla revoca dell'affidamento e al conseguente recupero delle somme già erogate.
4. Laddove, in esito a verifiche successive alle erogazioni dell'Amministrazione, anche se effettuate dopo la chiusura del rendiconto, dovessero emergere irregolarità determinanti la restituzione, se pur parziale, delle somme percepite, il Beneficiario si impegna ad effettuare la restituzione delle somme entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento di recupero, mediante versamento sul conto e con la causale che verrà lì indicata.
5. In caso di revoca o rimodulazione del bonus, il beneficiario deve restituire alla Regione, oltre all'importo percepito, gli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione del bonus alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
6. Il provvedimento di revoca è adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art.10 bis della legge n.241/90.

Articolo 8 - Rinvio

1. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Articolo 9 - Validità ed efficacia dell'atto unilaterale di impegno

1. Il presente atto ha validità e produce i suoi effetti fino all'adozione del provvedimento amministrativo finale del procedimento.

Articolo 10 - Esenzione da imposte e tasse

1. Il presente Atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art.5 della legge n.845/78.

Articolo 11 - Tutela della riservatezza

1. La sottoscrizione del presente Atto determina l'inclusione del Beneficiario nell'Elenco dei Beneficiari che deve essere pubblicato dalla Pubblica Amministrazione concedente (con l'indicazione della denominazione dell'operazione e l'importo del finanziamento pubblico destinato alla medesima).
2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto, la Regione Basilicata dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")
3. Nello svolgimento delle attività di cui al presente atto unilaterale:
 - a) titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è il Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Via VINCENZO VERRASTRO, 4 CAP: 85100, CITTÀ: POTENZA, Codice Fiscale n. 80002950766 – PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it),
 - b) delegato/designato dal Titolare del trattamento è il Dirigente Pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro;
 - c) responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive impartite direttamente dal Titolare;
4. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà:
 - a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto convenzionale;
 - b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
 - c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni;
 - e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
 - f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza;
 - g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate;
 - h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento;
 - i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
 - j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
 - k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
 - l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR;
 - m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
5. È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell'ambito delle attività convenzionali.

Articolo 12 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Rappresentante Legale del Beneficiario

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Il/La sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data

Firma digitale
